



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN NICOLÒ GERREI
"Edmondo De Magistris"

Via Eleonora d'Arborea snc – 09040 San Nicolò Gerrei (CA) – Tel. 070 950064

<https://www.icgerrei.edu.it> - C.F. 92105290925 – Codice Univoco: UFUEP0

e-mail: caic88500l@istruzione.it – pec: caic88500l@pec.istruzione.it

Circolare n.54

San Nicolò Gerrei, 15 ottobre 2024

Ai genitori/esercanti responsabilità genitoriale

Ai docenti

Al personale ATA

Alla DSGA

Sito/Bacheca RE

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione - Legge n. 159/2023

Si rammenta che lo scorso 14 novembre è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la [legge 13 novembre 2023, n.159](#) di conversione del [decreto legge n. 123/2023](#) (cosiddetto Decreto Caivano), recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12 "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" che ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi ritenuti importanti dell'art. 12 della L. 159/2023;

- *"Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di quindici giorni**, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, **senza giustificati motivi**. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'**ammonizione** del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce **elusione dell'obbligo di istruzione** la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."*
- *È stato introdotto nel codice penale il seguente: «articolo 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno».*



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN NICOLÒ GERREI
"Edmondo De Magistris"

Via Eleonora d'Arborea snc – 09040 San Nicolò Gerrei (CA) – Tel. 070 950064

<https://www.icgerrei.edu.it> - C.F. 92105290925 – Codice Univoco: UFUEP0

e-mail: caic88500l@istruzione.it – pec: caic88500l@pec.istruzione.it

- Nel decreto-legge 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale *"Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione"*.

Quanto sopra al fine di chiarire gli aspetti principali legati all'obbligo di istruzione a tutela dei minori e del loro diritto all'istruzione con una frequenza regolare e costante.

Si ricorda che vige sempre l'obbligo di giustificazione delle assenze.

Per una completa informazione sulle novità introdotte si rimanda alle norme richiamate nella presente circolare.

I docenti coordinatori di classe segnaleranno le situazioni critiche che coinvolgono i minori in obbligo scolastico come sopra evidenziato.



Il Dirigente Scolastico¹

Antonello SERRELI

¹Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell'originale informatico, ai sensi dell'art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005